

COMUNE di OSPEDALETTO D'ALPINOLO

Provincia di AVELLINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ASSIMILABILI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (D.L.gs 22/97)

Aggiornato al D. L.gs. 5/2/1997 n° 22 - D. M. A. 5/2/1998 - D. M. A. 11/3/1998 n° 141 - D. M. A. 1/4/1998 n° 148 - Circolare M. F. 7/5/1998 n° 119/E

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani, assimilati e speciali , pericolosi e non pericolosi, come previsto dal D.Lgs n° 22 del 5 Febbraio 1997 e successive disposizioni normative, al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo.

ART.2- PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti,nelle sue varie fasi,costituisce attività di pubblico interesse,sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute pubblica,l'incolumità,il benessere e la sicurezza della Collettività e dei singolo;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed ivitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua,del suolo e del sottosuolo,nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi,con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza,sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

Il Comune,al fine di una corretta gestione dei rifiuti,provvederà alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il reimpiego ed il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti;
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustione o come altro mezzo per produrre energia.

Il Comune promuoverà e stipulerà accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo,il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti con particolare

riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.

ART. 3 - RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radiattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n° 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
 - materiali fecali;
 - altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi e vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre di coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- le acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- i materiali esplosivi in disuso.

ART. 4 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per rifiuti si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A-Art.6, comma 1, lettera a) del D.Lgs n° 22/97- di cui il detentore si disfi o o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti sono classificati secondo le origini in:

- RIFIUTI URBANI
- RIFIUTI SPECIALI

e secondo le caratteristiche di pericolosità in:

- RIFIUTI PERICOLOSI
- RIFIUTI NON PERICOLOSI.

ART. 5 - RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 5/02/97, n° 22;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

ART.6 - RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali :

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriale;

- d) i rifiuti da lavorazione artigianale;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 7 - RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici aventi una delle seguenti caratteristiche: facilmente infiammabile; esplosivo; comburente; irritante; nocivo; tossico; cancerogeno; corrosivo; infettivo; teratogeno; mutageno; ecotossico; sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; sostanze e preparati suscettibili di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza; per maggiore precisazione si rimanda all'elenco di cui all'allegato D) sulla base degli allegati G, H ed I del D: Lgs 5/2/97, n°22.

ART. 8 - RIFIUTI NON PERICOLOSI

Sono rifiuti non pericolosi:

- a) rifiuti di carta e cartone e prodotti di carta;
- b) rifiuti di vetro in forma non disperdibile;
- c) rifiuti di metallo e loro leghe sotto forma metallica non disperdibile;
- d) rifiuti contenenti metalli derivati da fonderie, fusioni e raffinazioni di metalli;
- e) altri rifiuti contenenti metalli (parti di auto, di veicoli a motore, di rimorchi e simili etc.);
- f) rifiuti di plastiche;
- g) rifiuti ceramici e inerti;
- h) rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio e rifiuti tessili;
- i) rifiuti di legno e sughero;
- l) rifiuti di caucciù e gomma;
- m) rifiuti derivanti dall'industria agroalimentare;
- n) rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche;
- o) rifiuti recuperabili da RSU e da rifiuti speciali non pericolosi assimilati per la produzione di CDR (combustibile da rifiuto).

Per le procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi si rimanda al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 7 Maggio 1998.

ART. 9 - ASSIMILAZIONE IN VIA TRANSITORIA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI FINO ALLA DATA IN CUI SARANNO ATTUATE LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 18, comma 2, lettera d) e 21, comma 2 lettera g) del D.Lgs 5/02/97, n°22

Sono rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da attività economiche di seguito elencati:

imballaggi in genere con i limiti di cui all'art.43 del D.Lgs 22/97;
contenitori vuoti;

- sacchi e sacchetti di plastica e/o carta;
- fogli di carta;

- cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria;
- fibra di legno naturale e sintetica, stracci, juta;
- feltri e tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma , caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni);
- resine termoplastiche e termoindurenti;
- imbottiture isolanti termici e acustici;
- moquettes, linoleum,tappezzerie,pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli;
- frammenti e manufatti di gesso essiccati;
- manufatti in ferro tipo paglietta di ferro e filo di ferro;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiali elettrici in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali scarti di caffè;
- scarti dell'industria molitoria e della plastificazione,scarti derivanti dalla lavorazione di ortaggi;
- scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ART.10 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

Competono obbligatoriamente al Comune in regime di privativa le operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:

- tutti i rifiuti urbani,
- i residui dell'attività del trattamento dei rifiuti;della depurazione degli affluenti e delle depurazioni di acque di scarico urbane;
- i rifiuti speciali assimilabili per qualità e quantità ai rifiuti urbani.

Detta attività viene svolta dal Comune come previsto dall'art.21 del D.Lgs n°22del 5/2/97,salvo quanto previsto dal comma 7.

ART. 11 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani,anche pericolosi e non pericolosi,sono tenuti a provvedere,a proprie spese,i produttori di rifiuti stessi consegnando i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al D.Lgs n°22/97 nonché attenersi alle disposizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente con decreti n° 72 del 5/2/98 e n° 141 dell'11/3/98;

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;

d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art.16 del D.L.gs del 5/2/97.

Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressa mente autorizzate e, pertanto, il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.

Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di Concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti nonché in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare l'attività.

ART 13 - DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo.

E' vietata, altresì, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.

Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritto reale o personale di godimento sulla area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

ART. 14 - BONIFICA

Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 17 del del D.L.gs 22/97 ovvero determina un pericolo concreto di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a rispettare le disposizioni previste dall'art. 17 del D.L.gs 22/97.

Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 17 del D.L.gs 22/97.

Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748 del Codice Civile; detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquisiti da terzi sullo immobile.

ART. 15 - ORDINANZE

Il Sindaco, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti nel rispetto delle norme previste dall'art. 15 del D.L.gs 22/97.

Le ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Sanità ed al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnico e tecnico-sanitari locali che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte

TITOLO II°

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLA ZONA DI RACCOLTA

Ai sensi dell'art. 59 del D.L.gs 15/11/93,n°507 e successive modificazioni,la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati é stabilita entro i seguenti limiti:

CENTRO URBANO.

Il servizio,inoltre,é esteso alle seguenti zone con insediamenti sparsi:

- **Frazione CASALE;**
- **P.I.P. TUORO;**
- **P.I.P. CHIUSA DI SOTTO;**
- **CASE SPARSE.**

La tariffa per la copertura dei costi per i servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico é disciplinata con apposito Regolamento Comunale ai sensi dell'art. 49 del D. L.gs 22/97.

ART. 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e,quindi,prelevati dal gestore del servizio stesso.

Tali rifiuti solidi urbani interni,ingombranti e non ingombranti ed assimilati ai rifiuti urbani da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusione maleodoranti e successivamente conferiti al servizio di raccolta con le modalità e nei luoghi prescritti dalla gestione del servizio.

Di norma i rifiuti interni ingombranti non sono conferiti mediante i normali sistemi di raccolta né possono essere abbandonati sul marciapiede o sulla sede stradale.

Il conferimento e l'asportazione di detti rifiuti avrà luogo secondo le seguenti modalità:

- il gestore del servizio di raccolta deve essere informato del tipo di rifiuti da ritirare ed il luogo ove trovasi tale rifiuto;
- il materiale deve essere collocato in margine al piano stradale nel giorno stabilito dal gestore del servizio che provvede a ritirarlo gratuitamente.

ART. 18 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta viene effettuato entro il perimetro di cui all'art. 16 ,mediante appositi contenitori,posti a cura del servizio stesso ad uso di diversi insediamenti; in rapporto ai singoli ambiti o zone vengono fissate le seguenti distanze massime di colloca

mento dei contenitori,e la relativa capacità minima;

Zona/Ambito Distanza max (metri) Capacità minima

CENTRO URBANO - ml. 200 - lt. 140;

PIP Chiusa di Sotto e Tuoro- ml. 300 - lt. 140;

Frazione Casale- ml.300- lt. 140;

CASE SPARSE - ml. 500 - lt. 140.

Le sopraindicate capacità minime si intendono fissate in via ordinaria.Ove nelle singole zone siano presenti insediamenti con particolare attitudine a produrre rifiuti ingombranti o di rilevante quantità,il servizio dovrà essere potenziato con contenitori di maggiore capacità o più frequenti.

ART. 19 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzature o da impianti al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato.

Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D. L.gs n° 22/97, Capo IV, artt. 27 e successivi.

TITOLO III °

NORME SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 21 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DI MATERIALE DESTINATO AL RECUPERO

Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia stabilendo le relative modalità. Adotterà misure idonee per assicurare una raccolta differenziata dei rifiuti pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del D. L.gs 22/97;
- b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del D. L.gs 22/97;
- c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del D.L.gs 22/97.

Il Comune provvederà al potenziamento dei punti di raccolta differenziata in modo da garantire la copertura omogenea di tutto il territorio, nonché curerà l'efficienza, l'efficacia e la economicità del servizio stesso.

E' vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti.

ART. 22 - RIFIUTI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

Sono raccolti in modo differenziato, secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi oltre ai rifiuti riportati all'art. 9 del presente Regolamento, anche le seguenti frazioni di rifiuti:

- A) Rifiuti urbani interni, domestici anche ingombranti e assimilati ai rifiuti urbani non pericolosi;
- Ingombranti metallici legnosi e vari;
 - beni durevoli di uso domestico: frigoriferi, congelatori, surgelatori, lavatrici, lavastoviglie, e condizionatori d'aria;
 - rifiuti di beni in polietilene;
 - scarti di cucina in attività di ristoranti e di attività orto frutta;
 - rifiuti cartacei, plastica, metalli, legnosi e tessuti;
 - alluminio, carta, metalli ferrosi, legno, plastica, vetro, tessuti;

B) - Rifiuti urbani esterni :

- rifiuti vegetali;
- scarti di patate;
- sfalci e foglie;

C) - Rifiuti urbani pericolosi:

- pile;
- farmaci;
- prodotti e relativi contenitori etichettati " T ", "F", "TV", "Xn", "Xi";
- vernici, inchiostri e adesivi (CER 200112);
- solventi (CER 200113);
- prodotti fotochimici (CER 200117);
- pesticidi (CER 200119);
- tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

D) - Rifiuti provenienti da altre attività domestiche:

- oli minerali esausti;
- accumulatori al piombo;
- pneumatici;
- inerti, manufatti, ceramici;

E) - Altri rifiuti con gestione differenziata:

- teli plastici di uso agricolo (serre, pacciatatura);
- contenitori di fitofarmaci e fertilizzanti;
- oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- piccoli elettrodomestici;
- lampade esauste;

F) - Farmaci scaduti (medicinali per uso umano e di provenienza domestica).

Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori per i rifiuti urbani di mano in mano che viene attivata la specifica raccolta differenziata adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze.

Ad ogni tipologia di materiale da raccogliere corrisponde un contenitore di colore specifico e riportante la scritta del residuo al quale è stato destinato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida della Regione.

ART. 23 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, VETRO, PLASTICA E LATTINE

I rifiuti quali carta, plastica, vetro e lattine devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal gestore del servizio. Tali contenitori in vetroresina e/o polietilene a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo o costituiti da cassonetti, bidoni, cestelli appositi saranno raggruppati in centri di raccolta pubblici e contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi.

ART. 24 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTONE

La raccolta prevede il ritiro di cartone di qualsiasi tipo, proveniente da imballaggi, purché pulito e asciutto.

Il cartone conferito dovrà essere ridotto il più possibile di volume e legato in palle o pacchetti.

Il Comune potrà prevedere forme diverse di raccolta, nel qual caso, modalità e tempi saranno resi noti con apposito avviso.

ART. 25 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA

Il Comune promuove la raccolta differenziata dei films in P.V.C. o altro materiale impiegati nelle attività di agricoltura.

L'utente che necessita smaltire tale prodotto può rivolgersi al gestore del servizio per avere tutte le indicazioni del caso.

Il materiale di cui al 1° comma, perché possa essere ritirato, non deve essere eccessivamente sporco di terra o essere frammisto ad altri materiali.

Il servizio può essere effettuato durante tutto l'arco dell'anno.

Il servizio avviene mediante asporto a domicilio previa richiesta all'Ente da parte dello utente, il quale corrisponde una tariffa al gestore del servizio.

Eventuali variazioni delle modalità saranno adeguatamente rese pubbliche.

I contenitori per liquidi in plastica devono essere conferiti negli appositi contenitori di colore giallo predisposti alla raccolta differenziata.

E' vietato introdurre materiali di plastica diversi da quelli previsti dalla raccolta differenziata così regolamentata, nonché abbandonare all'esterno dei contenitori residui non introducibili negli stessi.

ART. 26 - ALTRE FORME DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

E' fatto obbligo di porre nei cassonetti dei R.S.U. i rifiuti provenienti da potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino; ramaglie e sfalci devono essere consegnati al servizio di raccolta differenziata attivato in accordo con il Comune o il gestore del servizio.

Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo rilievo, chi lo produce contatterà il gestore del servizio per concordare il momento della raccolta.

ART. 27 - ISOLE ECOLOGICHE

Il Comune individua un'area da attrezzare per le funzioni di stoccaggio provvisorio in sicurezza delle seguenti tipologie di rifiuti oggetto di raccolta differenziata:

- rifiuti ingombranti;
- rottami metallici;
- legno;
- residui vegetali di verde urbano;
- pneumatici,
- polistirolo espanso ;
- oli minerali;
- lampade a scarico e tubi catodici;
- batterie al piombo (convenzione COBAT).

L'area destinata ad ISOLA ECOLOGICA é costituita da una pavimentazione di almeno 200 mq. in cui sono presenti appositi contenitori di ampio volume per lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili o destinati a specifico smaltimento.

Detta area deve essere recintata, aperta in orari prestabiliti, ed opportunamente custodita per onde impedire conferimenti abusivi.

La localizzazione dell'area deve essere compatibile con un facile accesso da parte degli utenti e deve essere perfettamente accessibile ai mezzi di trasporto dei rifiuti.

ART. 28 - ALTRE DISPOSIZIONI

Ai sensi del D. Lgs. n° 507/93 e del presente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, i produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani di cui al punto 3, lettera b) dell'art. 7 del D. Lgs. 22/97 possono usufruire di determinate agevolazioni.

zioni e riduzioni di tariffe nel caso dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento e/o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

L'accertamento e la verifica di cui sopra sarà compito del gestore del servizio in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

ART. 29 - NORMA TRANSITORIA

Considerando l'attività già in essere da parte di questo Comune, la raccolta differenziata disciplinata dalle disposizioni di cui al presente capo (intesa come fasi di potenziamento di quelle già in essere o di avviamento di nuove) é introdotta gradualmente nel corso di tre anni solari successivi alla data di esecutività del presente Regolamento, sulla base di programmi che prevedano:

1 -I materiali che si intende raccogliere in maniera separata;

2 -Le zone in cui effettuare la raccolta differenziata;

3 -I possibili rientri economici derivanti dalla commercializzazione dei rifiuti e/o le economie registrabili nella gestione dei rifiuti in generale.

Una volta attivato il servizio di raccolta differenziato l'utente deve conferire i materiali raccolti solo con le modalità indicate dal gestore del servizio.

TITOLO IV °

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 30 - DEFINIZIONE

Per rifiuti urbani esterni, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, si intendono: tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade od aree pubbliche o aree e strade comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, torrenti e simili;

- i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

ART. 31 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

Il servizio raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti urbani entro il perimetro definito.

Il servizio di raccolta, di trasporto e di trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei fiumi, torrenti e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali e stradali nell'ambito del territorio comunale é a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza sindacale in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

ART. 32 - CONTENITORI PORTA RIFIUTI

Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà ritenuto necessario apposito contenitore per rifiuti cartacei.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti interni, ingombranti, tossici, nocivi, pericolosi, vetri e simili.

ART. 33 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o non, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso magazzino, deposito etc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono, inoltre, essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art.2 del presente Regolamento. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'Autorità Comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare la ecologia ambientale.

ART. 34 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi. A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento, curandone, con diligenza, la corretta gestione dell'ambiente.

ART. 35 - PULIZIA DEI MERCATI

I Concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree scoperte o coperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti alla attività stessa, scaricando i rifiuti negli appositi cestini predisposti o gestiti dal servizio di raccolta.

ART. 36 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori. I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni. All'orario di chiusura, le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

ART. 37 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiale o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica. In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e di Regolamento.

ART. 38 - SERVIZI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Sono di competenza del servizio di raccolta di rifiuti urbani:

- pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie e monumenti pubblici;
- diserbamento periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
- espurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
- defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite.

Con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere affidati alla gestione comunale di raccolta dei rifiuti altri servizi.

ART. 39 - ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di

raccolta rifiuti o di Polizia Urbana,preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, fermo restando le sanzioni previste.

ART. 40 - SGOMBERO NEVE

In caso di nevicata, il servizio pubblico raccolta rifiuti provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare o pedonale mediante:

- rimozione e sgombero delle sedi stradali carreggiabili,degli incroci e degli spiazzi prospicienti gli uffici ed i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di cloruri o di miscele crioidrauliche per dissolvere neve o ghiaccio;
E' fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza degli stessi e per tutto il fronte da essi occupato.

ART. 41 - RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

Chi effettua attività relative alla costruzione,al rifacimento,al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere,è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e,in ogni caso,non abbandonarvi residui di alcun genere.

ART. 42 - AREE DI SOSTE PER NOMADI

Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti,viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

ART. 43 - AREE ADIBITE A LUNA PARK,CIRCHI,SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti,luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo,prima del rilascio della autorizzazione. dovranno dimostrare di avere acquisita l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente che gestisce la pulizia delle aree pubbliche.

Gli Enti Pubblici ,le Associazioni,i Circoli,i Partiti,qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste,sagre,corse etc. o manifestazioni di tipo culturale sportivo etc. su strade,piazze e aree pubbliche anche senza finalità di lucro,sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli Uffici Comunali preposti,allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare,ed a provvedere direttamente alla pulizia delle aree,piazze o strade durante e dopo l'uso.

ART. 44 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci) i marciapiedi ed i percorsi pedonali.E' fatto obbligo,ai conduttori degli animali di cui sopra, pulire il suolo qualora venga imbrattato.

Eventuali modalità e sanzioni per gli inadempienti saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

ART. 45 - CONFERIMENTO

I rifiuti urbani di cui all'art.7 del presente Regolamento sono oggetto di conferimento separato, presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale,in appositi contenitori efficienti e aggiornati secondo le più moderne tecnologie tendenti ad evitare conseguenti inquinamenti.

ART. 46 - OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DETENTORI

E' fatto obbligo della consegna delle pile e batterie usate o scadute da parte di chiunque ne faccia commercio o le detenga.Tali detentori sono tenuti a raccogliere distintamente questi rifiuti ed in particolare batterie,pile al nickel/cadmio ed al mercurio e a conferirli separatamente al pubblico servizio di raccolta nei contenitori o nei locali prestabiliti con ordinanza sindacale.

Le sostanze infiammabili e/o tossiche ed i relativi contenitori etichettati con simboli "T"o "F" devono essere oggetto di un conferimento separato da parte di tutti coloro che ne facciano commercio,dalle utenze artigianali,agricole e di servizi che li usano abitualmente e dei privati che si disfano di quantitativi eccedenti i Kg. 5 di prodotto non utilizzati. Le modalità per la raccolta separata dei predetti rifiuti urbani pericolosi da parte dei detentori e la periodicità del loro conferimento al servizio pubblico saranno stabiliti con apposita ordinanza sindacale. Tutti coloro che detengono per commercio i prodotti di cui ai commi 1° e 2° del presente articolo devono comunicare tale loro attività al gestore del servizio pubblico, entro il termine di 30 giorni,indicando cognome,nome o ditta ed indirizzo dove é svolta l'attività relativa a detti rifiuti pericolosi.

ART. 47 - RACCOLTA E STOCCAGGIO

La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata da parte del gestore del servizio veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni,con la periodicità stabilita nell'ordinanza sindacale di cui all'articolo precedente. Durante la fase di trasporto effettuato dall'Ente o dal soggetto che detiene il servizio pubblico,i rifiuti pericolosi devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale risultino i seguenti dati:

- a) -nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) -origine,tipologia e quantità del rifiuto;
- c).-impianto di destinazione;
- d) -data e percorso dell'instradamento;
- e) -nome ed indirizzo del destinatario;

Tale formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore e le altre tre,controfirmate e datate in arrivo dal destinatario,sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore.Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati secondo le disposizioni dell'art. 15,comma 5 bis del D. Lgs. n° 22/97.

Durante la fase di raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

TITOLO VI°

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

ART. 48 - BENI DUREVOLI

I beni durevoli per uso domestico che hanno la loro durata operativa devono essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

I beni durevoli sottoposti alle disposizioni previste dall'art.44 del D. Lgs. n° 22/97 sono:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria.

I produttori e gli importatori dei beni durevoli devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento degli stessi ai sensi degli artt. 25 e 44 del D. Lgs. n° 22/97.

ART. 49 - RIFIUTI SANITARI

Per il conferimento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti sanitari si applicano le disposizioni previste dall'art. 45 del D. Lgs. n° 22/97. I rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani, al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti negli inceneritori dei rifiuti solidi urbani, devono essere accompagnati da apposita dichiarazione scritta dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori biologici dalla quale risulti la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono sottoposti in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale. I rifiuti sanitari assimilabili ai rifiuti urbani devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura " Rifiuti Sanitari " e l'indicazione della struttura di provenienza.

ART. 50 - VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del D. lgs n° 22/97; tale centro provvederà alla messa in sicurezza, alla demolizione, al recupero dei materiali ed alla rottamazione, a decorrere dal 30 Giugno 1998 provvederà anche alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dei veicoli avviati alla demolizione attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 46 del D.Lgs. n° 22/97.

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione, che intenda acquistarne un altro, può, inoltre, consegnarlo al concessionario o alla succursale della casa costruttrice per la consegna successiva ai centri di raccolta di cui al comma precedente. I centri di raccolta di cui al comma 1 sono tenuti a rispettare le disposizioni riportate dall'art. 46 del D. Lgs n° 22/97.

ART. 51 - RACCOLTA E TRATTAMENTO DEGLI OLI E DEI GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

Chiunque, in ragione della propria attività, detenga oli e grassi vegetali esausti é obbligato a conferirli al Consorzio Nazionale secondo le disposizioni dell'art. 47 del D. Lgs. n° 22/97.

ART. 52 - RICICLO DI RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

Chiunque detenga rifiuti di beni in polietilene é obbligato a conferirli al Consorzio di cui all'art. 48 del D. Lgs. n° 22/97.

ART. 53 - RIFIUTI CIMITERIALI

Sono rifiuti cimiteriali i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 " Regolamento di Polizia Mortuaria " alla Circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della Polizia Mortuaria.

I rifiuti prodotti all'interno del Cimitero derivano da :

- Ordinaria attività cimiteriale;
- Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;

I rifiuti cimiteriali provenienti dall' attività ordinaria sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per i rifiuti solidi urbani sistemati in aree o all'esterno del Cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, i e carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

In ogni caso i rifiuti metallici, i e pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del Cimitero. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilabili agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso, i mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del Cimitero nel rispetto dell'art. 52 del citato D.P.R. 285/90.

ART. 54 - RIFIUTI DI AMIANTO

Il presente Regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto.

I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.

I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs. 22/97 devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati ad eventuale recupero, ricicli o riutilizzi.

Per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati solo impianti di discarica controllata. E' consentito lo smaltimento in discarica di:

- Tipo A (seconda categoria) dei rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinosa purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali non pericolosi;
- Tipo B dei rifiuti di amianto contenenti polvere e fibre in concentrazione inferiore a 10.000 mq/kg;
- Tipo C degli altri rifiuti di amianto.

TITOLO VII ° DIVIETI- CONTROLLI - SANZIONI

ART. 55 - DIVIETI

1- E' vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 5/02/97, n° 22.

2 -E' vietato l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs n° 22/97.

3 - E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art. 9, comma 1 D.Lgs. 22/97) .

4 - E' vietato ogni forma di cernita, rovistamento e recupero " non autorizzati " dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.

5 -E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisate negli orari del servizio di raccolta.

6 -E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.

7 -E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamento che intralciano il servizio stesso.

8 -E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.

9- E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.

10 -E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

11 -E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.

12 -E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con le lettere "T" o "F" soggetti a particolare conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.

13 -E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.

14 -E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come ai precedenti punti 10 e 11 del presente articolo,

15 -E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle campane previste per la raccolta vetro.

16 -E' vietato smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui all'art. 15 del D. Lgs. n° 22/97 e Decreto Ministero dell'Ambiente dell'11/03/98,n° 141.

17 -E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani di cui all'art. 15 del D. Lgs n° 22/97 e Decreto Ministero dell'Ambiente dell'11/3/98 n°141.

18 -E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilabili ai rifiuti urbani.

19 -E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce,pezzi di carta e simili),escrementi di animali,spandimento di olio e simili.

ART. 56 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 104,comma 2°,del D.P.R. 24 Luglio 1977,n° 616, e dell'art. 20 del D.Lgs. 05/02/97 n°22,le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

ART 57 - SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento,ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente,sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali dal D. Lgs.n° 22/97 o specifiche norme regionali,in particolare :

" Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee " relativi agli artt. 14 commi 1 e 2,43,comma 2,44,comma 1,46,comma 1 e 2 del D. Lgs. 22/97 é passibile di sanzione minima di £. 200.000 max £. 1.200.000, oblazione in via breve £. 400.000;" Chiunque abbandona rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo "ai sensi dell'art. 50 comma 1 D. Lgs. 22/97 é passibile di sanzione min. £. 50.000 max £.300.000, oblazione in via breve £. 100.000;

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 Novembre 1981, n°689.

ART. 58 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di Ospedaletto d'Alpinolo effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8/6/990, n° 140 e dell'art. 23 del D. Lgs. 22/97.

ART. 59 - OSSERVANZE DI ALTRE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento,si applicano le norme di cui al D. Lgs. 22/97,alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 Luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 Dicembre 1984,nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene-sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili.

ART. 60 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore. Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

(TG-06-98)

S O M M A R I O

TITOLO I °

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

ART. 2 - Principi generali e criteri di comportamento

ART. 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento

ART. 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti

ART. 5 - Rifiuti urbani

ART. 6 - Rifiuti speciali

ART. 7 - Rifiuti pericolosi

ART. 8 - Rifiuti non pericolosi

ART. 9 - Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani

ART.10- Attività di competenza del Comune

ART.11- Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

ART.12- Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali,pericolosi e non pericolosi

ART.13- Divieto di abbandono dei rifiuti

ART.14- Bonifica

ART.15- Ordinanze

TITOLO II °

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI

ART. 16 - Definizione della zona di raccolta

ART. 17 - Conferimento dei rifiuti

ART. 18 - Modalità di effettuazione del servizio

ART. 19 - Trasporto dei rifiuti

ART: 20 - Trattamento dei rifiuti

TITOLO III °

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI- RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 21 - Conferimento differenziato di materiale destinato al recupero

ART. 22 - Rifiuti raccolti in modo differenziato

ART. 23 - Raccolta differenziata di carta,vetro,plastica e lattine

ART. 24 - Raccolta differenziata di cartone

ART. 25 - Raccolta differenziata di plastica

ART. 26 - Altre forme di conferimento per la raccolta differenziata

ART. 27 - Isole ecologiche

- ART. 28 - Altre disposizioni
- ART. 29 - Norma transitoria

TITOLO IV°

NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- ART. 30 - Definizione
- ART. 31 - Raccolta, trattamento e spazzamento
- ART. 32 - Contenitori porta rifiuti
- ART. 33 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private
- ART. 34 - Pulizia dei terreni non edificati
- ART. 35 - Pulizia dei mercati
- ART. 36 - Aree occupate da esercizi pubblici
- ART. 37 - Carico e scarico di merci e materiali
- ART. 38 - Servizi integrativi del servizio di raccolta rifiuti
- ART. 39 - Asporto di scarichi abusivi
- ART. 40 - Sgombero della neve
- ART. 41 - Rifiuti da attività edilizie
- ART. 42 - Aree di sosta per nomadi
- ART. 43 - Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche
- ART. 44 - Osservanza di altre disposizioni

TITOLO V°

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- ART. 45 - Conferimento
- ART. 46 - Pubblico di conferimento dei detentori
- ART. 47 - Raccolta e stoccaggio

TITOLO VI°

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- ART. 48 - Beni durevoli
- ART. 49 - Rifiuti sanitari
- ART. 50 - Veicoli a motore e rimorchi
- ART. 51 - Raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti
- ART. 52 - Riciclo di rifiuti di beni in polietilene
- ART. 53 - Rifiuti cimiteriali
- ART. 54 - Rifiuti di amianto

TITOLO VII°

GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

- ART. 55 - Divieti
- ART. 56 - Controlli
- ART. 57 - Sanzioni

TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 58 - Assunzione del servizio
- ART. 59 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti Comunali

ART. 60 -Efficacia del presente Regolamento

- **IL PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25 DEL 9/06/1998 ED E' STATO PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 12/06/98 AL 27/06/98.**
- **E' STATO VISTATO DAL CO.RE.CO. DI AVELLINO IN DATA 23/06/98 PROTOCOLLO N° 1757.**
- **E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 15GIORNI CONSECUTIVI DAL 14/07/97 AL 29/07/98.**

E' ENTRATO IN VIGORE IL 30 LUGLIO 1998.

Ospedaletto d'Alpinolo li,30/07/98

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clara Curto**

TG-06.98